II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1977

concernente un'ispezione a norma dell'articolo 47, primo comma, secondo periodo, del trattato CECA, presso l'impresa Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen/Saar

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/595/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47, 65, 80 e 81,

considerando che in base alle denunce pervenute e alle indagini da essa effettuate, la Commissione ha acquisito elementi sufficienti per sospettare che si applicassero e si applichino tuttora, nel mercato comune dell'acciaio, accordi o pratiche concordate che limitano o alterano il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA ; che, in particolare, sussiste fondato motivo di supporre che esistessero tuttora nel settore dell'acciaio tra produttori e distributori, nonché tra produttori, da un lato, e tra distributori, dall'altro, accordi e pratiche concordate per la fissazione di quote di produzione e per la determinazione dei quantitativi, dei prezzi e delle modalità di consegna, mediante i quali si attua una compartimentazione dei mercati ;

considerando che ai fini d'appurare i fatti il direttore generale della concorrenza ha disposto accertamenti a norma dell'articolo 47, primo comma, secondo periodo, del trattato CECA presso diverse imprese produttrici o distributrici di acciaio ;

considerando che l'ispezione presso l'impresa Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen, prevista per il 7 settembre 1976, doveva tra l'altro includere documenti che l'impresa si era rifiutata di esibire ai funzionari del Bundeskartellamt durante una perquisizione da essi effettuata nei locali della medesima il 25 agosto 1976, adducendo che i prodotti in questione non rientravano nella competenza di detto ufficio ; che, nel corso dell'ispezione, i funzionari della Commissione constatarono tuttavia che l'archivio segnalato dal Bundeskartellamt alla Commissione non si trovava più nei suddetti locali della Richardstraße, 12 ; che gli amministratori dell'impresa dichiaravano al riguardo che i documenti in questione erano stati distrutti dietro loro istruzione ;

considerando che il fatto che la dichiarazione scritta, richiesta dalla Commissione, che gli amministratori avevano acconsentito a rilasciare non sia stata in realtà rilasciata nonostante l'intimazione scritta del 21 settembre 1976, autorizza a supporre che i documenti che interessano la Commissione siano conservati altrove ; che pertanto è necessario adottare una decisione per obbligare l'impresa ad esibire tale documentazione ;

considerando che l'impresa deve garantire agli ispettori della Commissione la possibilità di accedere ai suoi locali durante le ore di normale attività dell'azienda, di ispezionarvi la documentazione aziendale di cui all'articolo 1, di eseguire all'occorrenza copie e fotocopie, nonché di chiedere in loco dichiarazioni verbali e scritte per quanto attiene all'oggetto dell'ispezione ;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del trattato CECA riportato in allegato alla presente decisione, l'Alta Autorità può infliggere, a carico delle imprese che si sottraggano agli obblighi loro risultanti dalle decisioni adottate in applicazione delle disposizioni del presente articolo oppure che forniscano scientemente notizie false, ammende d'ammontare al massimo uguale all'1 % del volume d'affari annuo e penalità di mora d'ammontare al massimo uguale al 5 % del volume d'affari medio giornaliero per ogni giorno di ritardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'impresa Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen, è obbligata ad acconsentire ad un'ispezione nei suoi locali a Völklingen. Essa è in particolare obbligata a permettere agli ispettori della Commissione l'accesso ai suoi locali durante le ore di normale attività dell'azienda e ad esibire loro i documenti aziendali richiesti relativi al periodo a partire dal quarto trimestre 1970, in particolare i documenti che alla data del 25 agosto 1976 erano sistemati al piano superiore dell'edificio sito nella Richardstraße 12, Völklingen, e tra l'altro :

— il cosiddetto « Schmiedestückabkommen »,
— il « Baustahlabkommen »,
— l'accordo di Lussemburgo (che fissa le quote di acciaio grezzo e le modalità della loro fissazione),
— i dati numerici forniti dagli uffici di vendita dei produttori di acciaio laminato, dai gruppi costituiti ai fini della razionalizzazione nonché dall'Associazione economica tedesco-lussemburghese-belga-olandese,
— l'Europäisches Heimatschutzabkommen,
— nonché la documentazione concernente gli accordi sui prezzi riguardanti la Repubblica federale di Germania e altri paesi della Comunità stipulati nell'ambito della Walzstahlvereinigung tra produttori tedeschi di laminati d'acciaio.

Essa è inoltre obbligata a dare agli ispettori la possibilità di eseguire copie e fotocopie di detti documenti. L'impresa è inoltre obbligata a rilasciare verbalmente o per iscritto le dichiarazioni richieste in loco dai suddetti funzionari per quanto attiene all'oggetto dell'ispezione, nonché a consentire l'accesso dei medesimi ai suoi archivi.

Articolo 2

L'ispezione ha luogo nei locali dell'impresa siti a Völklingen, a partire dal 18 agosto 1977.

Articolo 3

La presente decisione è destinata all'impresa Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen/Saar. Essa è notificata all'impresa immediatamente prima dell'ispezione tramite i funzionari della Commissione all'uopo incaricati.

Articolo 4

Avverso la presente decisione può essere proposto ricorso alle condizioni di cui all'articolo 33 del trattato CECA. A norma dell'articolo 39, primo comma, del trattato il ricorso non ha effetto sospensivo.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

Allegato alla decisione della Commissione del 27 luglio 1977

Articolo 47

L'Alta Autorità può raccogliere le informazioni necessarie per l'adempimento della sua missione. Essa può far compiere gli accertamenti necessari.

L'Alta Autorità ha l'obbligo di non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale, e segnatamente le informazioni concernenti le imprese e le loro relazioni commerciali o gli elementi dei loro costi di produzione. Con questa limitazione, essa deve pubblicare i dati che possono essere utili ai governi o ad ogni altro interessato.

L'Alta Autorità può infliggere, a carico delle imprese che si sottraggano agli obblighi loro risultanti dalle decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo oppure che forniscano scientemente notizie false, ammende d'ammontare al massimo uguale all'1 % del volume d'affari annuo, e penalità di mora d'ammontare al massimo uguale al 5 % del volume d'affari medio giornaliero per ogni giorno di ritardo.

Ogni violazione da parte dell'Alta Autorità del segreto professionale, che abbia causato danno a un'impresa, può essere oggetto d'azione di risarcimento avanti alla Corte, alle condizioni previste all'articolo 40.